



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CHINDEMI	DOMENICO	Presidente
<input type="checkbox"/>	FUCCI	SERGIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MISSAGLIA	ENRICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3485/2016
depositato il 06/06/2016

- avverso la sentenza n. 54/2016 Sez:5 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di VARESE

contro:
QI S.R.L.

difeso da:

e da

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VARESE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° X
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°

IRES-ALTRO 2009
IRAP 2009
'2013 IRAP 2008

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 3485/2016

UDIENZA DEL

15/05/2017 ore 09:30

N°

2454/2017

PRONUNCIATA IL:
15 maggio 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
01 giugno 2017

Il Segretario

Agostino Catumbo



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 54 del 03/12/15, depositata il giorno 19/01/16, la Commissione Tributaria Provinciale di Varese, sez. n. 05, dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda avente ad oggetto il rilievo per costi non deducibili relativi a transazioni infragruppo e accoglieva il ricorso avanzato dalla Srl QI sulle sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento n. X e n. X, meglio in atti descritti, emanati dall'Agenzia delle Entrate per costi non deducibili e sanzioni anni 2008-2009, compensando le spese di lite del grado.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Varese, con atto spedito il 09/05/16, e ricevuto regolarmente da controparte, depositato il 06/06/16, proponeva appello (RGA n. 3485/2016) avverso la sentenza chiedendone la riforma per i motivi ivi indicati con conferma della legittimità degli accertamenti impugnati da controparte per la parte relativa alle sanzioni irrogate e vittoria di spese.

La Srl QI si è costituita in giudizio in questa sede con atto di controdeduzioni depositato il 21/06/2016 contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo, in via principale, la conferma della sentenza impugnata laddove ha annullato le sanzioni irrogate, con vittoria di spese di lite; in via subordinata ha chiesto l'applicazione del favor rei in virtù delle nuove disposizioni sanzionatorie di cui al D.

Lgs n. 158/2015. *IN DATA 04/05/2017 LA SOCIETA' APPELLATA HA DEPOSITATO UN'AMBIZIONE.*

La controversia, esauriti gli incumbenti di legge, è stata decisa in camera di consiglio all'odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

CASSAZIONE del

L'Ufficio, parte appellante, deduce che ingiustamente il giudice di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente in punto sanzioni irrogate per violazione degli obblighi documentali in materia di transfer pricing.

Deduce, in particolare, l'appellante che la CTP ha erroneamente ritenuto che la Srl avesse prodotto documentazione idonea a valutare la conformità dei prezzi di trasferimento rispetto al valore normale (in punto completezza e veridicità delle informazioni medesime), rispettando altresì le prescritte modalità di comunicazione; che, invece, la documentazione in oggetto "non può in alcun modo essere considerata idonea, completa e veritiera", con conseguente legittimità delle sanzioni irrogate perché la Srl verificata ha utilizzato quale "tested party" società non comparabili sia per l'attività svolta in via principale dalla contribuente, sia per i loro codici di attività; che, ancora, le società utilizzate come "tested party" hanno funzioni produttive non assimilabili a quella svolta dalla QI e, quindi, il confronto effettuato dalla parte difetta della necessaria comparabilità dei dati; che, inoltre, dalla documentazione offerta non emerge l'analisi delle funzioni svolte e dei rischi assunti dalle società terze, con conseguente difficoltà di analizzare la correttezza dei dati comparati; che, ancora, la predetta Srl non ha offerto per gli anni 2008-2009, ma solo per l'anno di imposta 2010, "la disaggregazione del conto economico relativo all'attività di produzione verso terzi, produzione infragruppo e attività di distribuzione (acquisti infragruppo e correlate vendite verso terzi)"; che, quindi, stante la contraddittorietà della documentazione nazionale e le difficoltà riscontrate dai verificatori nelle riconciliazioni tra la contabilità e quanto riportato nella documentazione stessa e nella sua integrazione, giustamente si è ritenuto di non accordare il beneficio previsto dal comma 2-ter dell'art. 1 del L.vo n. 471 del 1997 in quanto "l'analisi dei prezzi di trasferimento non trova un solido fondamento né sotto il profilo dell'interpretazione

giuridica delle norme in tema di prezzi di trasferimento, né sotto quello dell'evidenza sostanziale e procedurale"; che, quindi, in riforma della sentenza impugnata per i motivi sopra indicati, deve essere accolto l'appello e confermata la legittimità delle sanzioni irrogate con gli atti impositivi impugnati da controparte, con vittoria di spese. Osserva questa CTR che la sentenza della CTP resiste alle critiche avanzate dalla parte appellante e, quindi, deve essere confermata.

Osserva, in particolare, la CTR che la CTP con adeguata e corretta motivazione ha ritenuto che la società verificata ha consegnato all'Ufficio documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità o meno al valore normale dei prezzi di trasferimento operati, rispettando anche le prescritte modalità di comunicazione, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni di cui si discute; che, invero, quello che rileva al riguardo non è la correttezza dei prezzi di trasferimento indicati ma solo la messa a disposizione da parte della società in favore dell'Ufficio della documentazione utilizzata dalla verificata per conformarsi o meno ai valori medi richiesti dalla normativa per la determinazione del valore normale da applicare per le operazioni infragruppo; che, in sostanza, come giustamente dedotto dalla parte appellata (vedi sul punto, pagg. 10-18 delle relative controdeduzioni depositate il 21/06/16), non può rilevare al fine che interessa in questa sede il fatto che l'Agenzia ritenga non comparabili le società utilizzate come "tested party" o la non correttezza del valore normale applicato dalla Srl, trattandosi di questioni attinenti solo alla contestata correttezza dei prezzi di trasferimento in concreto adottati, oggetto di un separato accertamento in sede di procedura amichevole pacificamente attivata dalla QI

(vedi, sul punto, pag. 3 dell'atto d'appello e pag. 1 della sentenza della CTP oggetto di impugnazione in questa sede); che, comunque, come puntualmente dedotto dalla parte appella a pagg. 8-9-10 delle sue controdeduzioni, senza alcuna specifica

contestazione da parte dell'Agenzia, è divenuta definitiva in punto non applicabilità nella fattispecie delle sanzioni la sentenza n. 6132/2014 della CTR di Milano, sezione 24, che ha confermato quanto già statuito al riguardo per l'anno 2007 dalla CTP di Varese n. 110/01/13; che, invero, per quello che interessa in questa sede, la CTR ha affermato che la sanzione amministrativa "non è dovuta perché la società ha predisposto la documentazione idonea a verificare la conformità dei prezzi di trasferimento al valore normale e ne ha rispettato le modalità di comunicazione" operando secondo il principio di collaborazione e buona fede; che, quindi, sussiste al riguardo un giudicato esterno non essendo contestato che il comportamento della Srl **QI**, ritenuto collaborativo per il 2007, sia stato nella sostanza lo stesso anche negli anni 2008-2009 oggetto di questo procedimento; che, quindi, l'appello dell'Ufficio deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite del grado devono essere poste a carico del soccombente Ufficio e liquidate come precisato in dispositivo, oltre accessori di legge, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Respinge l'appello dell'Ufficio e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'Ufficio al pagamento, in favore della società appellata, delle spese di lite del grado liquidate in complessivi Euro 15.000,00, oltre accessori di legge.

Milano, 15/05/2017
IL RELATORE
dr. Sergio Fucci



IL PRESIDENTE
dr. Domenico Chindemi

